



COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO
- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

O R I G I N A L E

Area Vigilanza

Ordinanza n. 10 del 15/07/2021

OGGETTO:

MODALITÀ D'USO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI A TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE, DEGLI ANIMALI E DELLE COLTIVAZIONI LIMITROFE.

Il Sindaco

PREMESSO che:

nell'ambito del territorio comunale si ricorre all'uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari, di sintesi o naturali, in agricoltura, anche nei fondi limitrofi a civili abitazioni ed attività umane, per combattere le principali avversità delle piante (malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali);

CONSIDERATO che la normativa di settore definisce prodotti fitosanitari (fungicida, insetticida, diserbante) qualsiasi sostanza chimica di sintesi impiegata in agricoltura allo scopo di proteggere le piante dalle avversità biotiche e abiotiche.

CONSIDERATO che dall'uso di tali sostanze su vasta scala ed in quantitativi e in modalità non adeguate può derivare pregiudizio per la salute pubblica, ancorché per la fauna e la flora;

Ritenuto di dover provvedere all'emanazione della presente ordinanza al fine di:

- Preservare la salute delle persone dall'utilizzo indiscriminato dei fitofarmaci;
- Conciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela della salute pubblica di protezione della popolazione esposta a rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari;
- Salvaguardare l'ambiente e le sue risorse;
- Evitare il verificarsi di pregiudizi imminenti e irreparabili;

VISTI:

- le indicazioni del Dipartimento di prevenzione U.O.C. – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione;
- il D.M 22 gennaio 2014, "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari";

- l'art. 50, del Decreto Legislativo 267/2000;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i;

ORDINA

L'impiego di prodotti fitosanitari deve seguire la buona prassi agronomica ed inoltre, al fine di tutelare la popolazione, gli animali e le coltivazioni di terzi limitrofi ai trattamenti, ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- 1) E' vietato eseguire trattamenti in presenza di pioggia e/o vento ai fini del contenimento dell'effetto deriva. Le apparecchiature per la distribuzione devono essere idonee e oggetto di corretta ed ordinaria manutenzione effettuata da soggetti dotati di specifica attrezzatura di controllo. Tali disposizioni non valgono, salvo dove diversamente specificato, nel caso di trattamenti con prodotti utilizzabili in agricoltura biologica.
- 2) E' fatto divieto di effettuare trattamenti fitosanitari, ad esclusione dei prodotti utilizzabili in agricoltura biologica, con presenza di fiori aperti di tutte le specie vegetali presenti ad impollinazione entomofila o zoofila, sia colture in atto che specie spontanee.
- 3) Le aree soggette a trattamento devono distare almeno **50 ml.** da nuclei abitati, **20 ml.** da gruppi di case sparse, **10 ml.** dalle strade di pubblico transito, dalle abitazioni, da edifici, dai ricoveri di animali, dal confine con terreni altrui, da colture non interessate al trattamento.
- 4) Tali disposizioni non valgono nel caso di trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica.
- 5) Sono vietati trattamenti ad una distanza inferiore a **ml. 200** di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione delle acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 94 D.Lgs.vo 152/2006 e s.m.i.
- 6) Sono vietati inoltre trattamenti ad una distanza inferiore a **ml. 20** da fonti o sorgenti private sia ad uso agricolo che ad uso potabile.
- 7) Le colture interessate dovranno essere delimitate su tutto il perimetro da cartelli indicanti l'avvenuto trattamento, la superficie trattata, il principio attivo utilizzato, e il tempo di decadenza. I cartelli devono essere disposti con la parte scritta verso l'esterno e devono essere visibili da ogni punto di accesso e comunque, devono essere reciprocamente visibili. Almeno 48 ore prima dell'esecuzione di qualsiasi trattamento, il proprietario dovrà avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 mt. dalla coltura tramite cartelli di perimetrazione nei pressi dell'area interessata dall'intervento. Tale disposizione vale anche nel caso di trattamenti con prodotti ammessi in agricoltura biologica.
- 8) Nell'esecuzione dei trattamenti con fitofarmaci, dalla preparazione della miscela allo smaltimento dei contenitori, gli operatori hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro, accogliendo anche eventuali indicazioni dei tecnici della Asl e dell'Arta.
- 9) I contenitori dei fitofarmaci devono essere smaltiti in conformità al D. Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- 10) Quanto previsto del presente atto non si applica agli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica quali quelli di disinfestazione, derattizzazione e simili.

La violazione e il mancato rispetto di quanto previsto nel presente atto comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria, del pagamento di una somma da **euro 50,00 ad euro 500,00**, fatta salva la responsabilità

penale. E' ammesso il pagamento in misura ridotta , nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento, della somma di **euro 100,00** ai sensi dell'art.16 della Legge 689/81.
Eventuali spese per analisi di laboratorio, saranno poste a carico del trasgressore secondo le normative vigenti.

DISPONE

-Che copia della presente ordinanza:

- A) sia pubblicata all'Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi;
- B) venga trasmessa:
 - Alla Prefettura di Teramo;
 - alla Asl di Teramo – Servizio Igiene Degli Alimenti e della Nutrizione;
 - Al locale Comando di Polizia Municipale;
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Mosciano Sant' Angelo.

INCARICA

La Polizia Locale, gli organi di P.G. e le competenti strutture del servizio sanitario nazionale di curare l'osservanza della presente ordinanza.

AVVISA

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 gg. dalla data di pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 15/07/2021

Sindaco
Galiffi Giuliano

ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line del Comune dal 15/07/2021 al 14/08/2021.-

N. di registro albo: _____ del _____

Mosciano S.A. ,li 15/07/2021

IL MESSO COMUNALE
Ermando Mattiucci

ATTESTAZIONE AVVENUTA NOTIFICA

Il sottoscritto attesta di aver notificato in data odierna, copia del presente atto al
Sig. _____ mediante consegna nelle mani di _____

Mosciano S.A. , li _____

IL MESSO COMUNALE
(Ermando Mattiucci)

L'Agente di P.M.
(_____)